



TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI
ANNO 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

INFORMA

Che per la TASI qualora non sia stato effettuato il pagamento in unica soluzione al 16 giugno 2017, entro il **16 dicembre 2017**, deve essere effettuato il versamento del saldo a conguaglio dell'importo dovuto per l'intera annualità 2017, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2017 che risultano approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017;

Dall'01/01/2016 la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) ha previsto l'esenzione TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e delle relative pertinenze e di quelle equiparate, sia dal possessore, sia dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 (art. 1 comma 14) e dei casi previsti per legge;

Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di quelle equiparate dalla Legge n.208 del 28/12/2015, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai sensi dell'art. 1 comma 677 Legge 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'art. 1 comma 28 Legge 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 Legge 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2013 n.147 l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, per le abitazioni principali delle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze, e per gli immobili di edilizia residenziale pubblica, poiché il successivo comma 677 della legge 147/2013, dispone che nella determinazione delle aliquote, il Comune deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 6 per mille;

Nei casi previsti per legge, la quota di imposta dovuta dall'**occupante** diverso dal proprietario dell'immobile è pari al **30%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

CATEGORIA	ALIQUOTE	
Casi previsti per legge	0,25%	
Beni merce	0,25%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	

La **TASI** è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento F24 (**sezione IMU e altri tributi locali**), utilizzando i codici tributo appositi. **Il codice comune da indicare è H235**. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Non è dovuto il versamento se l'imposta calcolata per l'intero anno, è inferiore a € 6,00:

Dichiarazione:

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale.

Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione, si invita a consultare le relative istruzioni.

**N.B. IL CALCOLO DELLA TASI È IN AUTOLIQUIDAZIONE, AD OPERA DEI CONTRIBUENTI INTERESSATI.
E' POSSIBILE EFFETTUARE IL *CALCOLO DELLA TASI*, LA STAMPA DEL RELATIVO MODELLO F24 E DELLA *DICHIARAZIONE*, COLLEGANDOSI AL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI RENDE, AREE TEMATICHE-TRIBUTI: www.comune.rende.cs.it, cliccando sul link "CALCOLO IUC".**

Per informazioni e chiarimenti lo sportello del Servizio Fiscalità Locale- Tributi è aperto al pubblico nei giorni di martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00, giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

Nei giorni lunedì mercoledì e venerdì sono aperti gli sportelli del concessionario per la riscossione M.T. S.p.A. posti al piano terra dell'edificio municipale con orario di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle 12.30 e giovedì pomeriggio (solo consulenti) dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Informazioni generiche sull'applicazione del tributo, possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0984 8284 253 - 260 - 261- 245 - 271- 262 - e 0984/ 8284 220 – 269 operatori di sportello.

o a mezzo mail all'indirizzo e-mail: serviziotributi@comune.rende.cs.it - protocollo.rende@pec.it

Rende, li 20.11.2017

Il Funzionario Responsabile
Dott. Antonio Infantino